

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE
E LA STRUTTURA
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO"**

TRA


L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese", con sede in Genova, Via A.Bertani 4 - 16125, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dottor Corrado BEDOGNI

E

La Struttura "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO", - 16145 - Genova, Via F. Pozzo, n. 21/2, codice fiscale e partita iva n. 02764000101 di seguito più brevemente denominata "Struttura" legalmente rappresentata da Dottor Rosario GIULIANO

PREMESSO

- ◆ che, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'ASL intende avvalersi delle prestazioni di assistenza erogate dalla Struttura al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- ◆ che, giusta autorizzazione comunale n. 74 del 8/06/2009, la Struttura gestisce il Centro Diurno per anziani di I livello, sito presso la struttura "Villa Ronco", di Via N. Ronco, n. 31, Genova, con capacità ricettiva di complessivi numero 20 posti;
- ◆ che la struttura ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006;
- ◆ che le strutture semiresidenziali, tenuto conto del tasso di assenza, possono accettare utenti in misura maggiore dei posti autorizzati, mantenendo le presenze giornaliere nel numero dei posti autorizzati;
- ◆ che la Struttura esplica funzioni di assistenza con caratterizzazione sociale a rilievo sanitario di cui all'art. 3 septies, lett. B), comma 2 del D.lgs.502/92 e smi, e all'art.7 del Decreto 21/05/2001, n. 308, emanato in base alla legge 328/2000 quindi ad elevata integrazione socio-sanitaria nei confronti dei soggetti ivi ricoverati;
- ◆ che la Struttura è tenuta a rispettare i parametri di personale ed i tempi assistenziali previsti dalla DGR n. 1773 del 27/12/2013;



- ◆ che l'Azienda è disponibile alla stipula di che trattasi, approvata con propria deliberazione n. 266 del 17/04/2015 ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

Le parti con il seguente contratto determinano il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL da parte della Struttura nel Centro Diurno in premessa, il volume di attività, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.

ARTICOLO 2

(Prestazioni erogabili)

La Struttura ha come finalità principale l'accoglienza di cittadini anziani con vario grado di non autosufficienza, con o senza compromissione delle capacità cognitive, comunque non dominanti sul quadro clinico, con prestazioni sanitarie e di riabilitazione per i centri diurni di II livello e/o prestazioni diurne di carattere infermieristico, tutelare e di aiuto alla persona, attività occupazionali, di animazione e riattivazione motoria per i centri diurni di I livello.

La Struttura persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- creare un'alternativa o ritardare il più a lungo possibile il ricovero definitivo in istituzioni tali da garantire forme di assistenza e tutela non realizzabili a domicilio a favore di anziani in condizioni di limitata autonomia;
- mantenere l'autonomia psico-fisica e svolgere attività di recupero e riabilitazione prevalentemente per anziani affetti da patologie psico-involutive senili;
- garantire diete personalizzate per il trattamento di alterazioni metaboliche o per eventuali specifiche esigenze dell'ospite;
- consentire la valutazione multidisciplinare per particolari situazioni che richiedono necessariamente un periodo di osservazione;
- fornire appoggio e sostegno alla famiglia su cui grava il peso assistenziale di anziani non autosufficienti.

La Struttura eroga quindi prestazioni assistenziali in continuità di cura, previste da programmi a forte integrazione sanitaria e sociale.



In particolare assicura:

- **Prestazioni sanitarie in forma di:**
 1. nursing infermieristico professionale;
 2. prestazioni riabilitative di recupero funzionale, sia motorio che occupazionale, e cognitivo e mantenimento dell'autonomia;
- **Prestazioni socio-sanitarie – assistenziali consistenti in:**
 1. nursing tutelare;
 2. attività di animazione e di socializzazione.

ARTICOLO 3

(Posti contrattualizzati)

Il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL per le diverse tipologie di assistenza è fissato in 20 così ripartito:

fino a massimo n. 20 posti di Centro Diurno di I livello.

La Struttura si impegna a riservare il numero di posti contrattualizzati con il presente contratto ad ospiti inseriti dall'ASL, fino alla concorrenza massima del budget assegnato per l'anno 2015 e del numero massimo di posti definito con il presente contratto.

Il budget relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto viene definito annualmente per ciascuno dei tre anni di vigenza del contratto in base alla valutazione dei limiti economico finanziari sulla base delle indicazioni regionali finalizzate all'obiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale ed è comprensivo degli eventuali aumenti tariffari decisi durante l'anno solare dalla Giunta Regionale.


Per il 2015, nel rispetto dell'Accordo tra Regione Liguria e Strutture, approvato con D.G.R.L. n. 226/2012, e delle indicazioni regionali del 28/2/2014, il limite massimo di spesa ammonta ad €. 61.739,00=.

La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare, entro il termine perentorio di gg. 30, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo.

In tale ultimo caso, sarà facoltà dell'ASL procedere alla revisione unilaterale dell'accordo stesso, adeguandolo alla nuova situazione di fatto o risolvendolo o recedendo dallo stesso.

ARTICOLO 4

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)




La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97, dalla L.R. n. 19/94, dalla L.R. n. 20/99 dalla L.R. 36/2011 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative regionali.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto espletamento del servizio a strutture, impianti, attrezzature ed arredi nel rispetto della vigente normativa.

La Struttura è tenuta altresì al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti ed in particolare per quanto riguarda:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la valutazione dei rischi lavorativi e la stesura del relativo documento;
- la stesura e l'applicazione operativa del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- la nomina della squadra di emergenza;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica;
- l'istanza di concessione del Certificato Prevenzione Incendi;
- adeguamenti riguardanti la struttura e/o attrezzature eventualmente necessarie in seguito a disposizioni Legislative o a Direttive Nazionali e/o Regionali, ivi incluso l'obbligo del costante mantenimento dei locali ai livelli di sicurezza previsti dalle vigenti leggi, specie per impianti ed attrezzature (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

La Struttura è tenuta a garantire, con oneri a proprio carico e nel rispetto della normativa vigente, il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura dalla stessa prodotti.



La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.

I tempi assistenziali per ciascuna persona indicati sono da intendersi come attività di cura ed assistenza prestate direttamente alla persona – con esclusione del personale addetto alle attività alberghiere ed ai servizi amministrativi- (semiresidenzialità almeno 5 giorni su 7 almeno sulle 7 ore, comprensive di attività di équipe e di coordinamento), da garantirsi anche durante periodi di assenza per malattia, ferie ed aspettative del personale e comprendono la sorveglianza per la prevenzione delle emergenze sanitarie e dei rischi ambientali (incendi, etc.) di personale abilitato.


La Struttura solleva l'ASL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del proprio personale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Struttura si impegna ad osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto dovrà risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, per la valutazione della qualità dell'assistenza erogata in rapporto alla complessità clinica del paziente, nonché per la verifica della determinazione delle quote alberghiere di cui al successivo art. 5.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o del personale presente in struttura al momento del controllo, apposito verbale.



L'accertamento del mancato rispetto del contratto comporta, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto stesso con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 5

(Sistema tariffario)

La quota sanitaria della retta giornaliera, a carico dell'ASL viene determinata in base alla DGR n. 1773/2013 e all'accordo regionale approvato con DGR n. 226 del 28/2/2012, allegato 1, punto 3) ad:

- € 18,87 per Centro Diurno di I livello (€ 13,21 per le giornate programmate e non fruita ed € 9,44 per le giornate non fruita dal sesto giorno di ricovero ospedaliero);
- € 33,33 per Centro Diurno di II livello (€ 23,33 per le giornate programmate e non fruita ed € 16,67 per le giornate non fruita dal sesto giorno di ricovero ospedaliero);

Tale quota resterà invariata per tutto il periodo di vigenza del presente contratto salvo conguaglio positivo o negativo in caso di successive determinazioni nazionali o regionali in merito sempre nei limiti del budget annuale assegnato.

La quota di compartecipazione, a carico dell'assistito ai sensi del DPCM 29/11/2001, è fissata, secondo quanto previsto dalla DGR 1773/2013 e s.m.i., in € 15,31/die per Centro Diurno di I livello ed € 12,35/die per Centro Diurno di II livello, oltre IVA, se dovuta.

Per le assenze di una o più giornate tra quelle programmate alla Struttura sarà corrisposta una tariffa pari al 70% della tariffa sia sanitaria che di compartecipazione.

In caso di ricovero ospedaliero sarà corrisposta una tariffa pari al 50% della tariffa sanitaria a partire dal sesto giorno di assenza programmata per un massimo di trenta giorni.

E' prevista una frequenza non quotidiana ai Centri Diurni in base alle esigenze specifiche dell'anziano e/o della famiglia rilevata nel piano individuale di assistenza. In tal caso, saranno contabilizzate al 100% solo le effettive giornate di presenza.

Anche la quota di compartecipazione a carico dell'utente (quota alberghiera) deve essere determinata in relazione alle giornate di effettiva presenza e deve essere corrisposta all'ente gestore, ai sensi della DGR 1773/2013. Le giornate di assenza (giornate programmate e non fruita) saranno contabilizzate al 70%.



La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate, fatta eccezione per quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

La quota di compartecipazione comprende i servizi di cui all'allegato anziani DGR 1773/2013 in quanto compatibili con la tipologia assistenziale.

Qualsiasi onere relativo all'ottenimento del pagamento della quota di compartecipazione fa carico esclusivamente sulla struttura.

Per i servizi rientranti nella quota di compartecipazione la Struttura non può chiedere compensi ulteriori.

La famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la struttura ospitante un'impegnativa in merito ai costi a carico dell'utente.

Sarà concordato con la struttura un progetto individualizzato per ogni ospite (PAI); tale progetto sarà sottoposto a rivalutazione periodica a seconda dell'andamento clinico .

Le tariffe sanitarie saranno aggiornate annualmente tenendo conto del tasso programmato di inflazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGRL n. 941 del 27/07/2012 e dall'art.3 del presente contratto, in riferimento al budget annuale, e si intendono al netto dell'IVA, qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.

Il trasporto, ai sensi della DGR 1773/2013, è garantito dal soggetto gestore che può provvedervi sia direttamente sia attraverso la delega a terzi, mantenendone l'attività di verifica e controllo.

Il costo del servizio di trasporto, quale quota aggiuntiva variabile alla retta di compartecipazione, è definito dal Centro Diurno direttamente con l'utente sulla base della distanza percorsa, del numero di soggetti trasportati e di altre eventuali variabili sino ad un massimo del 50% della tariffa complessiva giornaliera a persona.

ARTICOLO 6

(Ammissione dell'ospite)

L'autorizzazione all'inserimento nella Struttura è rilasciata, su documentata richiesta e nel rispetto della libera scelta dell'interessato, dal competente Distretto Socio Sanitario.

L'autorizzazione è inviata alla Struttura con allegata scheda di valutazione funzionale A.G.E.D. e documentazione atta a fornire l'indicazione del fabbisogno.



socio-sanitario nonché le informazioni utili sulla situazione complessiva dell'interessato.

L'équipe multidisciplinare della Struttura, in linea con gli obiettivi fissati dalla Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), redige un progetto personalizzato di assistenza per il singolo paziente sottoposto a verifiche periodiche, cura l'aggiornamento dello stesso, monitorando l'evoluzione e le modifiche della disabilità e garantisce adeguato supporto ed informazione alla famiglia.

Secondo quanto previsto dal Progetto Obiettivo Anziani della Regione Liguria, la Struttura è parte della rete socio-sanitaria di servizi per gli anziani: l'accesso avviene pertanto attraverso i servizi distrettuali sanitari e sociali, previa valutazione della Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) competente territorialmente.

La stessa U.V.G., in accordo con l'équipe della Struttura, fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l'andamento del progetto personalizzato di assistenza.

L'ammissione dell'ospite è decisa dalla U.V.G. dell'ASL presieduta dal Dirigente Medico Geriatra del Distretto Socio Sanitario competente, nel rispetto di quanto previsto nella DGR 1773/2013.

ARTICOLO 7

(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'ASL, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.



La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 8


(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, come anche previsto dall'allegato anziani parte II lettera E DGRL n. 941 del 27/07/2012, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL -entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento- e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente accordo.

La Struttura si impegna a trasmettere giornalmente al Distretto Socio Sanitario competente il volume delle prestazioni e delle attività erogate attraverso il sistema informatizzato di gestione decentrato dei ricoveri e delle degenze.

Il debito informativo dell'attività assistenziale è assolto nel rispetto dei seguenti principi:



- a) La Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria;
- b) La Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
- c) Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l'assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o per quant'altro presso altra struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, ecc.), deve esserne data tempestiva comunicazione, e comunque non oltre 24 h dal verificarsi dell'evento, all'A.S.L. attraverso il sistema informatizzato di gestione decentrato dei ricoveri e delle degenze.
- d) La Struttura si impegna a comunicare al Distretto Socio Sanitario competente, entro il termine massimo di 24 ore, ogni movimento inerente gli ospiti della struttura secondo le modalità definite dalla Direzione. In particolare, in caso di liberazione definitiva di un posto-letto, tale comunicazione dà automaticamente luogo alla occupazione del posto stesso da parte dell'Ufficio del Distretto Socio Sanitario competente preposto, salvo contraria e giustificata motivazione adottata dalla Struttura.


La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

L'inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida non si ritorna ai termini del contratto, si ha la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 9

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli assistiti ai programmi assistenziali e di cura (PAI).



Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute dell'utente, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla DGR 1773/2013.

La Struttura si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica, definendo, in accordo con il Responsabile U.V.G. il programma formativo, anche ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1773/2013.

Il piano di lavoro per ciascun utente dovrà prevedere il mantenimento delle relazioni familiari ed ambientali e verrà rivalutato semestralmente o con tempi inferiori in relazione all'andamento clinico, ai sensi dell'allegato anziani DGR 1773/2013.

L'A.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte della Struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

ARTICOLO 10

(Pagamenti)

Il pagamento delle quote sanitarie dovrà essere effettuato entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente dalla ricezione delle fatture mensili, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, in base alla quota di ciascun ospite, da redigersi su appositi modelli.

Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".


Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 11

(Risoluzione e recesso)

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Asl avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salva diversa valutazione del maggior danno verificatosi e/o scelta di attivazione della risoluzione del contratto).



Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.
Resta altresì ferma la facoltà per l'Asl di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL;
- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- in caso di mancato rispetto del Dlgs n.196/2003;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento;
- in caso di mancata ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

Fatto salvo il diritto dell'ASL al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

ARTICOLO 12

(Controversie)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale Foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ARTICOLO 13

(Durata)

Il presente contratto ha durata dal 01/01/2015 sino al 31/12/2017. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, prima della naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.



Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno un mese. Detto preavviso può essere omesso dall'Asl in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

ARTICOLO 14

(Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'ASL, pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi.

In riferimento alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi si rinvia alle linee guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5.


In caso di appalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, autorizzato preventivamente dall'ASL, la Struttura si impegna ad inviare all'ASL copia del relativo contratto unitamente alla dichiarazione del soggetto appaltatore attestante il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:

- posizione/i assicurativa INPS ...-sede di ... Via ... n. ... - CAP ...

- posizione/i assicurativa INAIL ... Numero PAT ... sede di ... Via ... n. ... - CAP

b) non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e smi, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa



c) essere in regola con tutti gli assolvimenti previsti dal D.lgs n. 196/2003 e D.lgs. n.81/2008 e smi.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.


Lo stesso è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460 del 4/12/1997 e dell'articolo 27 bis della Tabella Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.


Letto, confermato e sottoscritto 17 APR 2015

Azienda Sanitaria n. 3

"Genovese"
Il Direttore Generale
(Dott. Corrado BEDOGNI)



Società Cooperativa Sociale
Lanza del Vasto
"Lanza del Vasto" Cooperativa Sociale
Via F. Pozzo, 21/2
16145 Genova
P. IVA 02764000101
Il Presidente
(Dott. Rosario GIULIANO)



Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)

ARTICOLO 7 (Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

ARTICOLO 8 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)

ARTICOLO 10 (Pagamenti)

ARTICOLO 11 (Risoluzione e recesso)

ARTICOLO 12 (Controversie)

ARTICOLO 13 (Durata)


ARTICOLO 14 (Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Azienda Sanitaria n. 3

"Genovese"
Il Direttore Generale
(Dott. Corrado BEDOGNI)



Lanza del Vasto
Società Cooperativa Sociale
Via F. Pozzo, 21/2
16145 Genova
P. IVA 02764000101
Il Presidente
(Dott. Rosario GIULIANO)





NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", Titolare del trattamento, **nomina** con il presente atto la **Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto"**, con sede in Genova, Via F. Pozzo, n. 21/2, in relazione alle attività di cui alla Deliberazione n. 266 del 17/04/2015, svolte presso il Centro Diurno semiresidenziale per anziani "Villa Ronco", sito in Genova, Via N. Ronco, n. 31, **Responsabile esterno del trattamento dati** a tutti gli effetti legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni di seguito specificate.

I trattamenti di dati personali e sensibili, di cui la Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto" è nominata Responsabile, consistono nei trattamenti necessari allo svolgimento delle attività connesse e conseguenti al contratto per i Centri Diurni semiresidenziali per anziani per il periodo 01/01/2015 sino al 31/12/2017, stipulato giusta deliberazione n. 266 del 17/04/2015.

La presente nomina a Responsabile esterno è conferita per il periodo di durata contrattuale, dal 01/01/2015 al 31/12/2017.

Si affida, pertanto, alla Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto" ogni incombenza connessa all'esecuzione dell'incarico in questione necessaria ed opportuna per l'esercizio dei compiti affidati; la Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto" svolgerà, in piena autonomia, tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il corretto esperimento della funzione affidata.

Quanto sopra fermo restando l'obbligo a carico della Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto" di operare secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le istruzioni generali impartite dal Titolare e di fornire al medesimo tutte le informazioni necessarie per consentire l'attuazione di adeguate verifiche periodiche.





In base alla presente nomina a Responsabile del trattamento, la Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto" dovrà, in particolare, curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati del trattamento all'interno della struttura della Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto" e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
- verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;
- assicurare la predisposizione ed aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati conforme alle misure minime prescritte nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- assicurare e verificare che i dati oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i..

Per accettazione
Società Cooperativa Sociale "Lanza del Vasto"

~~Lanza del Vasto~~
Società Cooperativa Sociale
Via F. Pozzo, 21/2
16145 Genova
P. IVA 02764000101

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Corrado Bedogni

